



PROCURA GENERALE
della Corte di Cassazione

N. 33853/2016 R.G. Cass. pen.

Il Procuratore Generale

Prima Sezione Penale
Si attesta che
sono stati pagati
€4.44.....
per diritti di rilascio
copia e/o certificato
Data17/3/17.....
Firma07.....

letti gli atti relativi al ricorso proposto nell'interesse di Barbaro Francesco avverso l'ordinanza, in data 5 luglio 2016, con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettata le istanze proposte dal suddetto Barbaro finalizzate alla concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 *ter*, comma 1, lett. c), ord. pen., al differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare ai sensi del comma 1 *ter* della disposizione citata o al rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, c.p.;

osserva

Il ricorrente risulta ristretto presso la Casa di Reclusione di Parma in espiazione della pena dell'ergastolo per i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, violazioni in materia di armi commesse nel 1982 e nel 1989, estorsioni in concorso commesse dal 1977 al 1989, omicidio aggravato ai danni del comandante della Stazione dei Carabinieri di Plati, commesso nel 1990.

Il Barbaro chiedeva al Tribunale di Sorveglianza di Bologna - avanzando anche istanza innanzi al Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia per la decisione interinale ai sensi dell'art. 684, comma 2, c.p.p. - la concessione delle misure innanzi indicate, adducendo uno grave stato di salute, incompatibile con la permanenza in carcere.

Il Tribunale di Sorveglianza rigettava le richieste con l'ordinanza impugnata dall'odierno ricorrente, il quale propone un unico articolato motivo di doglianza, con il quale denuncia la mancanza di motivazione del provvedimento censurato, deducendo che il Tribunale di Sorveglianza avrebbe ommesso di dare conto tanto del percorso logico seguito quanto della disamina delle deduzioni difensive. In particolare, il ricorrente sostiene che la scelta di accogliere le conclusioni dei sanitari del carcere (in merito allo stato di salute del detenuto) e degli organi di polizia (in relazione alla pericolosità del soggetto), rispetto alle tesi prospettate dalla difesa, non è sorretta da adeguata giustificazione logica. Il Giudice del merito infatti, quanto allo stato di salute del detenuto, dopo aver dato conto della relazione peritale depositata dalla difesa, non avrebbe

3

spiegato per quale motivo la stessa non fosse da ritenere attendibile; in merito alla pericolosità sociale, invece, non avrebbe tenuto conto delle deduzioni difensive afferenti l'attualità del pericolo e della connessione con gli ambienti criminali di appartenenza.

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente, *in primis*, si duole essenzialmente della scelta, da parte del Tribunale di Sorveglianza, di prediligere le relazioni redatte dall'Ufficio Sanitario presso la Casa di Reclusione di Parma, senza giustificare la preferenza di queste rispetto alle conclusioni assunte dal consulente di parte nel parere *pro veritate* depositato.

Nel rilevare l'insussistenza del vizio lamentato, e conseguentemente nell'espone i motivi del rigetto del ricorso sul punto, occorre premettere che oggetto della scelta discrezionale del Tribunale di Sorveglianza in relazione alle misure richieste è giustappunto la compatibilità dello *status* di salute del soggetto con la permanenza in carcere, senza che la stessa comporti una disumanità dell'esecuzione della pena. Detto in altri termini, sia nella eventuale concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter comma 1 lett. c) O.P., sia nell'eventuale differimento dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147 n. 2 C.P. - anche nelle forme della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter comma 1-ter O.P. - il giudice del merito è chiamato a valutare se lo stato di salute dell'istante sia di una gravità tale che l'espiazione della pena, ovvero la prosecuzione della stessa, presso un istituto di reclusione, contrasti insanabilmente con l'art. 27 comma 3 Cost., a mente del quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e in contrasto con il fondamentale diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost. (vedi anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3262 del 01/12/2015, Rv. 265722).

Tale valutazione si deve fondare su dati riscontrabili oggettivamente. Ciò posto, la decisione è rimessa al Giudice, il quale è chiamato a giustificare il percorso logico che lo ha condotto a tale scelta. Il parere *pro veritate* depositato dal ricorrente non può vincolare il decidente in ordine alla compatibilità dello stato di salute del ristretto con lo stato di permanenza in carcere. Correttamente il Tribunale di Sorveglianza ha tenuto conto, in definitiva, delle cartelle cliniche per apprendere lo stato di salute del Barbaro, per poi ritenere la compatibilità della condizione di questi con lo stato detentivo, al riguardo valorizzando la duplice possibilità di ricevere cure presso la Casa di Reclusione ovvero di ricorrere al ricovero in luogo esterno ai sensi dell'art. 11 O.P..

La valutazione di detta compatibilità appartiene al merito, non essendo pertanto sindacabile in questa sede se adeguatamente motivata, come lo è nel caso di specie.

Si ritiene, quindi, che il Giudice abbia correttamente argomentato anche con riferimento alle ragioni per le quali ha scelto di non condividere le conclusioni del consulente della difesa.

4

Quanto al requisito della pericolosità, non può convenirsi con quanto sostenuto nel ricorso circa l'omessa considerazione delle deduzioni difensive in punto di mancanza di attualità della pericolosità del condannato. Ed invero, nel *corpus* motivazionale della ordinanza impugnata, il giudice, riferendosi alle informative, tutte recentissime, in atti, dà conto del ragionamento che lo ha condotto a ritenere la attuale pericolosità del ricorrente, con ragionamento logico e privo dei vizi denunziati.

Resta da aggiungere che la valutazione della pericolosità del soggetto attiene al merito, dunque non è riproponibile nel giudizio di legittimità laddove, come nel caso di specie, la motivazione risulti congrua e adeguata.

Dalla infondatezza delle avanzate censure, discende il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Visti gli artt. 611 e 616 c.p.p.,

chiede

che la Corte di cassazione rigetti il ricorso e condanni il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Roma, 19 ottobre 2016

Il Sostituto Procuratore Generale

dott. Alfredo Pompeo Viola

